



# NAZIONALE ITALIANA DELL'AMICIZIA

## ***Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci***

Il giorno 06 Giugno 2023, alle ore 17.30 presso la sede operativa della Cittadella NIDA situata in Via degli Ulivi 11 a Torino si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Preparazione e coordinamento per Evento Woodstock in Cittadella
2. Nuove ammissioni di soci volontari;
3. Approvazione Statuto Aggiornato per Cambio Tipologia di Associazione da Onlus ad APS;
4. Varie ed eventuali;

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il sig. Rosario Arundine, il quale constatata la regolarità della convocazione con la presenza di soci volontari e ordinari e dell'intero Consiglio Direttivo, e propone ai presenti la nomina del signor Donato D'Auria come segretario dell'assemblea.

I presenti accettano e, pertanto, viene nominato in qualità di segretario dell'assemblea, il signor Donato D'Auria.

Rosario Arundine avvia la discussione dei punti all' OdG :

1. Per quanto riguarda il punto 1 dell'ordine del giorno prende la parola il consigliere Walter Galliano che illustra il programma del Weekend dedicato all'evento Woodstock in Cittadella, confermando quanto era stato annunciato a programmato nelle riunioni precedenti, e chiedendo massima partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti i soci volontari.

Il direttivo chiede di esprimere nelle giornate successive la adesione e la partecipazione attiva all' evento.

2. il Presidente invita il segretario a parlare del punto 2 dell' ODG. Donato D'Auria spiega che non essendo arrivate alcune nuove richieste di ammissione come soci volontari , si può procedere al punto successivo.
3. Mantiene la parola il segretario Donato D'Auria al quale si aggiunge Walter Galliano per illustrare le modifiche effettuate allo Statuto della NIDA Onlus, grazie alla consulenza dell' Associazione VoTO di Torino e in particolare alla dott.sa Isabella Bekka.

I due consiglieri ricordano all' assemblea che le modifiche si sono rese necessarie per adeguare lo statuto esistente, redatto nel 2012 con la nascita della onlus, alla nuova normativa che regola le ETS.

Con le modifiche effettuate e con le integrazioni necessarie per descrivere tutte le attività che svolge la NIDA, lo Statuto verrà stampato e firmato dai Direttivo,

**NAZIONALE ITALIANA DELL' AMICIZIA**

Corso Unione Sovietica, 115 - 10135 Torino Italia

Segreteria Organizzativa Tel: 011-04.383.42 - Cel: 333-94.113.94

e-mail: [info@nidaonlus.it](mailto:info@nidaonlus.it) web: [www.nidaonlus.it](http://www.nidaonlus.it)

Partita IVA e Codice Fiscale : 10679850015

IBAN: IT 68 U 02008 30755 000102025366- Banca Unicredit



# NAZIONALE ITALIANA DELL'AMICIZIA

e il segretario Donato D'Auria, incaricato dal Direttivo, potrà occuparsi di prendere appuntamento con Agenzia delle Entrate per la corretta registrazione del nuovo Statuto.

Ottenuta la registrazione del nuovo Statuto, si potrà procedere all'iscrizione al RUNTS, il nuovo registro Nazionale del Terzo Settore, e completare la trasformazione della Onlus in APS, Associazione di Promozione Sociale.

La scelta della forma associativa APS come spiegato nella assemblea precedente è avvenuta grazie alla consulenza dell'Associazione VoTO, che ha analizzato le nostre attività e hanno inquadrato l'Associazione NIDA proprio come APS. Si spiega rapidamente il significato di APS, e si rimanda ai verbali precedenti in cui sono state presentate nel dettaglio le descrizioni che caratterizzano le APS.

Si procede alla Lettura dello Statuto nelle sue parti maggiormente modificate e integrate, e si chiede all'Assemblea di votare per l'approvazione delle modifiche.

L'Assemblea vota all'unanimità e approva le modifiche statutarie e anche il passaggio alla forma APS, che era stata già discussa proposta e discussa nell'assemblea precedente.

Il Presidente riprende la parola, per concludere l'assemblea, dopo alcune domande sugli eventi in programma, domande che verranno riportate e risposte nei canali social, udito quanto esposto, l'assemblea, all'unanimità

## DELIBERA

- di approvare il passaggio della NIDA da Onlus ad APS, passaggio che avverrà registrando la NIDA la RUNTS, appena avremo la registrazione all'ADE del nuovo Statuto, operazione di cui si occuperà Donato D'Auria, consigliere e segretario della NIDA.

- di comunicare e informare tutti i soci attraverso i canali social whatsapp, email, facebook, e instagram delle attività in programma durante Woodstock e di registrarne le adesioni.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore 20.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Torino, 06 Giugno 2023

**Nazionale Italiana Dell'Amicizia**

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Segretario  
Donato D'Auria  
Corso Vinzaglio 23 - 10100 Torino  
P.IVA 10679850015

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
Rosario Arundine  
Corso Vinzaglio 23 - 10100 Torino  
P.IVA 10679850015

**Agenzia delle Entrate**  
Direzione Provinciale II di Torino  
Ufficio Terza Sezione di Torino 2

Atto registrato il .....  
Serie 3 .....  
L'Addetto

Maria MARTINENGO  
Clerico addetto del Direttore Provinciale

**NAZIONALE ITALIANA DELL'AMICIZIA**

Corso Unione Sovietica, 115 - 10135 Torino Italia  
Segreteria Organizzativa Tel: 011-04.383.42 - Cel: 333-94.113.94  
e-mail: [info@nidaonlus.it](mailto:info@nidaonlus.it) web: [www.nidaonlus.it](http://www.nidaonlus.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale: 10679850015  
IBAN: IT 68 U 02008 30755 000102025366- Banca Unicredit



## Statuto dell'ASSOCIAZIONE "NAZIONALE ITALIANA DELL'AMICIZIA"

### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "Nazionale Italiana dell'Amicizia" siglabile "NIDA" e di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sezioni territoriali non autonome; le sezioni sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

### Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
  - tutelare e sostenere l'infanzia fragile e le persone in situazioni di vulnerabilità economica o sociale difendendo i loro diritti alla salute, all'istruzione, all'inclusione sociale;
  - promuovere la crescita di competenze per facilitare l'accesso al mercato del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio;
  - contribuire a migliorare le condizioni di vita dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici alleviando lo stress della malattia e della permanenza in ospedale;
  - sensibilizzare i cittadini e i giovani alle tematiche ambientali e alla pratica della solidarietà per promuovere una società pacifica, rispettosa dell'ambiente, inclusiva e solidale;
  - promuovere lo sport, l'arte e la cultura quali strumenti di benessere individuale e collettivo per contrastare situazioni di disagio fisico, psicologico o sociale;

- promuovere ed attuare processi di rigenerazione urbana delle aree più degradate della città al fine di permettere alla comunità di riappropriarsi e di vivere gli spazi come luoghi di socialità ritrovata.

### Art. 3 -Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
  - lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  - lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

56)

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- attività di sensibilizzazione della cittadinanza con l'organizzazione di eventi (incontri sul territorio, manifestazioni, cene, feste ecc.) per sensibilizzare ai temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile e per promuovere la partecipazione attiva della popolazione ad opere di solidarietà in favore di bambini in situazione di estrema difficoltà, in particolare, bambini affetti da malattie rare;
- Attività di animazione negli ospedali pediatrici per stimolare i processi di guarigione dei piccoli ricoverati, offrendo momenti di svago, risi, sorrisi e piccoli doni;
- donazione di beni di prima necessità (cibo, vestiti, giocattoli ecc.) o erogazione di contributi per aiutare le famiglie in stato di fragilità economica o finanziare progetti a favore dell'infanzia vulnerabile;
- laboratori, percorsi didattici e incontri nelle scuole primarie su tematiche di interesse sociale (ambiente, legalità, pace, tutela dei diritti ecc.) e per insegnare loro a riconoscere i vari tipi di bullismo (fisico, verbale, psicologico e cyberbullismo) e a difendersi denunciando i soprusi a insegnanti, genitori o amici;
- recupero e riqualificazione funzionale degli impianti sportivi pubblici inutilizzati e degradati del quartiere periferico di Falchera (città di Torino) per realizzare "La Cittadella dello sport e dell'Arte", centro di aggregazione, dove svolgere:
  - organizzare attività, eventi e tornei sportivi rivolti alla cittadinanza, al fine di promuovere stili di vita sani e diffondere i valori dello sport e della solidarietà;
  - attività sportive, rivolte a bambini e ragazzi con disabilità fisica o intellettiva per sostenere la loro integrazione sociale;
  - attività culturali e ricreative per favorire l'aggregazione e la socialità dei residenti del quartiere;
  - attività gratuita di fisioterapia per i bambini affetti da malattie rare.
- sviluppo e gestione di una "Fattoria urbana" dove svolgere attività didattiche e laboratoriali di educazione ambientale per consentire ai cittadini di riallacciare i legami con il mondo rurale e promuovere un'agricoltura sostenibile, in grado di rispettare l'ambiente e la biodiversità, sviluppando metodi innovativi di coltivazione in un'ottica di economia circolare (ad es. coltivazione acquaponica);
- ideazione e creazione di brani, video ed eventi musicali o artistici per sensibilizzare i giovani ai temi della solidarietà, della pace e della pratica del volontariato;
- doposcuola e attività per il tempo libero rivolte a ragazzi in difficoltà allo scopo di prevenire la dispersione scolastica, sostenerli nella scoperta delle proprie capacità, accompagnandoli in un percorso educativo di crescita personale;
- corsi e attività formative per favorire l'inserimento lavorativo, l'integrazione e la socialità di ragazzi con disabilità fisica o relazionale o persone in situazioni di disagio sociale;
- collaborare con Enti pubblici e privati e con associazioni locali che operano a favore dell'infanzia vulnerabile.

1 bis L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto

alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti



finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice e ss. mm. ii.;

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 5 - Soci**

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni

adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
  - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
  - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

**Art. 8 - Quota associativa**

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 (trentuno) gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

**Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

**Art. 10 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata

quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

#### **Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il

numero e li revoca;

nomina e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)

elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo; (se previsto)

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 11 (undici) consiglieri, scelti in maggioranza tra i soci, che rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

-  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione; delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno  $\frac{1}{3}$  (un terzo) dei suoi componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 15 - Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica un anno e può essere rinominato.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica un anno e può essere rinominato.

6. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### Art. 17 - Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

#### Art. 18 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### Art. 19 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### Art. 20 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che

l'Associazione interessata è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

---

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

Sora Net Inc.   
  
Anna  
Pallavicini  
Giulio Ceb  
Diego March  
Elio  
Sara Dylao  
Rosario